

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1109/2013 promossa da:

P. [redacted] rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]
[redacted] test'ultima del Foro di Reggio Emilia ove è eletto anche il domicilio, in
virtù di delega in calce al ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6,
rappresentato e difeso [redacted]

- CONVENUTO

GIURE.IT



in punto a: azione di accertamento negativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 24/9/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la sig. L. [REDACTED] [REDACTED] contesta l'accertamento compiuto da Ispettori INPS e confluito nel verbale n. 7200000331599 del 14/3/2013 con il quale si rileva l'omessa iscrizione da parte dell'attrice alla gestione esercenti attività commerciali istituito presso INPS, e il conseguente mancato pagamento dei contributi.

Esponde la ricorrente di essere dal 2001 'produttore libero' in favore di [REDACTED] Assicurazioni [REDACTED] (ora conferita in [REDACTED] s.p.a.; il rapporto è rimasto immutato) e di operare come 'segnalatore' di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun obbligo di prestazione legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione (cfr. doc.1 ric.); per tale incarico intrattiene rapporti esclusivamente con la Compagnia, e dalla stessa percepisce un compenso provvigionale sulle proposte di polizza segnalate e sulle quietanze incassate.

Illegittimamente l'INPS pretende –con il verbale accertativo qui impugnato- di iscrivere la lavoratrice alla gestione commercio, sostenendo essere alla stessa applicabile il CCNL 25/5/1939, a sua volta richiamato dall'art.44 2° comma del DL 269/2003 convertito in L.326/2003.

In realtà, si sostiene in ricorso, l'attività professionale svolta dalla P. [REDACTED] non può ricomprendersi in quella dei 'produttori di III o IV gruppo' prevista nel citato Contratto collettivo, trattandosi questi ultimi esclusivamente di collaboratori diretti delle agenzie o subagenzie di assicurazione, e non già, come è il caso della ricorrente, di collaboratori che 'dipendono' (ovviamente in senso atecnico) direttamente dall'Impresa Assicuratrice.

Si costituiva nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Non necessitando la causa di attività istruttoria in quanto vertente sulla sola

2014/06/18



interpretazione di norme di legge, all'udienza del 18 giugno 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è infondato.

Il punto centrale della vicenda è legato all'applicabilità o meno al rapporto di collaborazione esistente tra L. P. e P. p.a del *contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione* stipulato il 25 maggio 1939 tra la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione; o, meglio ancora, alla verifica se il predetto rapporto di collaborazione "ai (soli ndr) fini della tutela previdenziale" come prevede il DL 269/2003, rientri in uno dei 4 gruppi previsti nell'art.1 del contratto, che in essi suddivide "l'intera categoria dei produttori delle agenzie e subagenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati".

In caso positivo, verrà data applicazione all'art.44 comma 2° del DL 269/2003 (conv. in L.326/2003) che prevede: *"A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali..."*.

Ritiene chi scrive, pur consapevole dell'autorevole orientamento contrario espresso più volte in casi identici dalla Corte d'Appello territoriale (cfr. da ultima sent.CA Bologna 25/3/2014 prodotta con le note autorizzate) che la collaborazione posta in essere con le modalità descritte in ricorso rientri in uno dei casi descritti dall'art.1 contratto collettivo citato, e specificamente nel gruppo IV, ossia i *"produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione"*.

Come noto, la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa è stata completamente riformata in seguito all'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, noto come Codice delle Assicurazioni Private (CAP), nel cui ambito è stata data attuazione alla direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.



L'approvazione del Codice del Assicurazioni Private ha infatti dettato per la prima volta una regolamentazione organica e sistematica dell'attività assicurativa, prevedendo innanzi tutto la costituzione di un Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché regole comportamentali cui le imprese assicurative e gli intermediari devono conformarsi al fine di garantire una adeguata tutela dell'assicurato.

Prima dell'istituzione del CAP l'attività del produttore di assicurazione era esclusivamente contemplata e delineata dal contratto collettivo di cui è causa, pubblicato per estratto sulla GU del 12/12/1939; mentre ora tale figura, e per la prima volta, è stata disciplinata dall'art.109 comma 2 lett.e, che ne prevede anche l'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione del registro.

In particolare l'art.109 predetto accomuna in un unico ambito ed assetto normativo differenti figure di intermediari assicurativi, prevedendone l'iscrizione in unico registro elettronico, sia pure in diverse sezioni.

Tra tali figure è specificamente prevista dei *“produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima”*.

Tanto premesso, le numerose figure di intermediari diretti o indiretti sia in campo assicurativo che finanziario che sono sorte dal 1939 ad oggi (tra le altre, i broker, le banche ad ciò autorizzate, le società anche unipersonali di intermediazione mobiliare ecc..) devono necessariamente trovare una loro collocazione e disciplina anche dal punto di vista (per quello che qui interessa) previdenziale; di talchè è solo con il ricorso all'analogia –a fronte di un dettato normativo lacunoso- che esse figure possono essere inquadrare in una specifica disciplina.

Nel caso in esame il legislatore, proprio per ovviare ad una carenza di contribuzione/tutela di determinate figure lavorative, ha previsto con il già citato DL 269/2003 che *“ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra*

GIURE.IT



agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali...".

Non si tratta dunque di estendere il predetto contratto collettivo alla figura dei Produttori Liberi di Alleanza, ma di comprendere se essa figura di produttori (perché tali, pacificamente, si qualificano costoro; cfr.doc.1: richiesta/lettera di autorizzazione) si possa ricomprendere in quelle descritte negli art.5 e 6 del contratto collettivo 1939, cui si cercò di dare, in quel contesto, una minima tutela assicurativa 'pubblica', prevista nell'art.9 del medesimo contratto.

Ebbene, ritiene chi scrive che la dizione onnicomprensiva posta a premessa dell'art.1 contratto collettivo 1939 (*"l'intera categoria dei produttori delle agenzie e subagenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene suddivisa nei seguenti gruppi:..."*) consenta di interpretare la volontà dei contraenti nel senso di voler disciplinare tutti i possibili tipi di produttori (*"comunque ...denominati"*) all'epoca conosciuti, e quindi ricomprenda anche quelle figure che, per quanto sorte successivamente (come quella dei Produttori Liberi di Alleanza) siano di fatto identiche (o comunque equivalenti e sovrapponibili) a quelle descritte all'epoca.

E ciò appare vero anche in quanto, nel descrivere poi i cinque gruppi di produttori, i contraenti si sforzano di identificare ogni figura possibile di collaborazione, che va da quella di cui al gruppo I (*"produttori i quali, oltre ad eventuali obblighi di produzione, hanno avuto per iscritto da parte dell'agenzia o sub-agenzia espresso e permanente incarico di organizzare un determinato territorio"*, ossia i produttori più strutturati e tutelati) a quella del gruppo V (*"produttori occasionali, e cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione"*).

In particolare, per quanto qui interessa, i produttori di gruppo IV, e cioè i *"produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione"*, sono di fatto figure perfettamente sovrapponibili ai Produttori Liberi (e non è un caso che si chiamino proprio così...) di Alleanza Toro; posto che costoro non hanno alcun obbligo nei confronti della mandante, sono dalla stessa compensati a provvigione, ed il tutto è conferito da una specifica autorizzazione.

367



Detti produttori, per altro, gravitano su una specifica piazza o zona (non si confonda l'ambito territoriale con la libertà di 'itinerario' prevista dalla lettera di autorizzazione), atteso che fanno capo ad una Agenzia Generale territoriale (nel caso in esame, quella di Reggio Emilia cfr. doc.1 ric.), il cui Agente Generale ha controfirmato la lettera di richiesta/autorizzazione (sempre doc.1), ed operano "presso" essa agenzia, come si deduce sempre dal modulo prestampato di autorizzazione, in cui è chiesto di indicare una precedente collaborazione con Alleanza "presso una qualunque delle agenzie generali della società, compresa la presente".

La circostanza poi (che per la Corte d'Appello appare dirimente) che il produttore libero abbia intrattenuto rapporti con l'Agenzia Generale di Reggio Emilia che opera 'in economia' e cioè con Agenti Generali dipendenti della Compagnia, è per chi scrive del tutto irrilevante, sia perché il testo della norma contrattuale (e alcun altro testo di legge che interessa la fattispecie presente) non opera un distinguo tra Agenti Generali in organico o autonomi; sia perché l'organizzazione interna che si è data [redacted] di operare in economia ovvero in regime di mandato) non può influenzare (nel senso di escludere; demandando quindi ai singoli l'applicazione della norma) la scelta del legislatore di ricomprendere quella generale figura di collaboratore (i produttori liberi) nella tutela previdenziale assegnata.

E di nessun rilievo è il fatto che (non già il contratto collettivo, ma) la 'lettera di autorizzazione-tipo per produttori del IV gruppo' allegata in calce al contratto collettivo 1939 preveda che 'le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vs. firma', in quanto detta firma non ha alcun potere validante per l'azienda, né tanto meno procuratorio o di assunzione di impegno di qualunque genere (ed infatti, sempre nel medesimo testo si dice: "non potete in alcun modo impegnare quest'agenzia...la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento della impresa mandante"); ma ha la sola funzione ("è condizione indispensabile") perché le proposte di assicurazione "siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vs. intervento" (pertanto, ai fini di attribuire con certezza a quello specifico produttore i contratti, per consentire della liquidazione delle provvigioni; o in ogni caso a fini meramente interni tra le parti).

Ed è esattamente quanto succede attualmente, per i produttori liberi di [redacted]



Tanto premesso, e riscontrata l'esatta sovrapposibilità del produttore libero di [REDACTED] la figura del produttore libero di piazza o di zona di cui al IV gruppo dell'art.1 del CCL 1939, si deve concludere che, per espressa previsione dell'art.44 DL 269/2003, ed in forza dell'automatismo ivi stabilito (*"sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali"*) non vi è necessità (neppure dedotta da parte ricorrente) che l'INPS provi le caratteristiche di abitudine e prevalenza del lavoro apportato dal collaboratore.

Tanto basta per ritenere fondato l'accertamento ispettivo di cui è causa.

Il differente orientamento giurisprudenziale già ricordato legittima la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 18 giugno 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

